

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1511

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIARAMELLO, SIMONINI, ROSSI PAOLO, BETTINOTTI, CECCHERINI,
MARTONI, MATTEOTTI MATTEO, SECRETO, CASTELLARIN, L'ELTORE***Annunziata l'8 marzo 1955*

Istituzione della Cassa mutua nazionale contro i danni della grandine

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro autorevole giudizio, nella speranza di un voto favorevole, si riallaccia ad un'antica proposta che il compianto deputato professor Montemartini, in unione ad altri colleghi, sin dal lontano 1913, aveva presentato alla Camera e ripresentato nel 1922, ma che purtroppo è rimasta nel campo delle buone intenzioni.

L'autorevole Parlamentare, rappresentava una delle più importanti zone vitivinicole della Nazione, l'oltre Po pavese, dove la vigna è la più importante, se non esclusiva forma di cultura, dove la proprietà è la più divisa e dove i coltivatori diretti formano il 90 per cento della popolazione e posseggono oltre il 60 per cento del coltivo. La proposta Montemartini istituiva una Cassa mutua di soccorso, obbligatoria, contro i danni della grandine basata su una modesta addizionale sulla imposta fondiaria — la sovrimposta di mutualità — sui terreni a vite, limitandola, però, alle provincie di Piacenza, Pavia, Alessandria, Torino e Cuneo. Tale limitazione aveva allora una doppia ragione: sociale ed economica.

Ragione sociale in quanto, se è vero che la tempesta non è carestia, in quanto non colpisce regioni intere, ma zone quasi sempre limitate — e quindi il grande medio proprietario può considerarla come una discriminazione del suo reddito allo stesso modo che l'indu-

striale o il commerciante deve tener conto nel suo bilancio del creditore inadempiente — è altrettanto vero che il piccolo coltivatore, appunto perché piccolo, ne viene in pieno colpito e ridotto alla miseria.

Economica in quanto, data la preponderanza, in detta zona, della piccola e piccolissima proprietà, il pericolo della grandine rappresenta anche un notevole deprezzamento del valore capitale, con relativo danno alla intera regione.

Inoltre, quando l'onorevole Montemartini formulava le sue proposte, le condizioni agricole di tale parte d'Italia erano profondamente diverse. La riforma agraria della Repubblica italiana ha, se non soppresso, certamente profondamente intaccato il latifondo; ha trasformato in intensiva la pratica agricola estensiva; ha creato un nuovo ceto di piccoli coltivatori. Ciò che nel 1922 poteva considerarsi sufficiente, oggi non rappresenterebbe neppure l'inizio di una soluzione del grave problema.

Ed è per questo che sottoponiamo al vostro voto la proposta della creazione di una Cassa mutua nazionale obbligatoria contro i danni della grandine.

* * *

Tra gli altri precedenti parlamentari in materia si può ricordare una proposta dei deputati Giordano, Peano, Soleri ed altri —

(Camera 111 della XXIV Legislatura) — per la istituzione di Casse mutue provinciali per i danni delle grandinate; ed una proposta del deputato Persico — (Camera n. 1599 della XXVI Legislatura) — per l'assicurazione obbligatoria contro i danni prodotti dalla grandine nella coltivazione del tabacco per conto dello Stato, con gestione affidata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, e finanziata da una ritenuta sul prezzo del prodotto, all'atto della sua liquidazione da parte dello Stato.

Più di recente, si può richiamare una proposta d'iniziativa del deputato Scotti Alessandro, annunciata il 30 maggio 1950 — (Camera n. 1306 della I Legislatura) — autorizzante i Comuni ad imporre un tributo obbligatorio sui terreni a colture specializzate per gli esperimenti e la difesa contro i danni atmosferici.

Vi è, da ultimo, una proposta dell'onorevole Audisio e di altri colleghi — (Camera n. 662 dell'attuale Legislatura) — per la difesa contro la grandine mediante appositi Consorzi da istituirsi in ogni comune, o in determinate zone in territorio di più comuni, per l'impiego di speciali razzi, fabbricati sotto il controllo statale, e da impiegarsi con tubi di lancio, installati a cura dei consorzi, restando in facoltà dello Stato di curare l'incremento dell'esperimentazione, perfezionandone i mezzi tecnici e scientifici.

I. — IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA

La proposta di legge che vi sottoponiamo vuole essere una integrazione, un complemento della riforma agraria, in quanto si propone di dare ai vecchi come ai nuovi, piccoli, modesti coltivatori diretti, la sicurezza del godimento del proprio lavoro.

La libera assicurazione contro i danni della grandine, nonostante gli sforzi e la propaganda delle private società, ha trovato e trova in Italia notevole resistenza. Si potrebbe dire che essa è limitata alle grandi proprietà agricole, gestite con moderni criteri economici e finanziari, le quali, nella formazione del loro bilancio, trovano conveniente accollarsi la passività della polizza, piuttosto che correre il rischio di grave danno. Ma per la grande maggioranza dei nostri contadini, in modo speciale di piccoli e piccolissimi, rimane la persuasione che l'assicurazione è un danno certo, mentre la grandine è un danno incerto.

Senza dubbio, le tariffe sono alte e ciò è logico — diremo che è morale — in quanto le

Società assicurano se stesse per poter far fronte ad ogni più grave incerto.

Teniamo presente che la grandine è estrosa, colpisce normalmente limitate zone, magari in numerosi centri, e se avviene che si accanisca per anni consecutivi su determinati Comuni, di solito varia, di anno in anno, le località cui regalare le sue non desiderate carezze. Naturale, quindi, che le private Società, le quali assicurano limitate estensioni di coltivo sparse su ampio spazio, debbano calcolare le loro tariffe sul massimo del rischio e non sul medio. Si aggiunga il diritto che le società si riservano di stornare la polizza in seguito ad avversità atmosferiche e si avrà la giustificazione della riluttanza dei piccoli coltivatori ad assicurarsi contro i danni della grandine.

In questo dopoguerra, specialmente in seguito agli esperimenti francesi, si è tornati al concetto che nei primi anni del secolo aveva trovato tanto seguito, al concetto della prevenzione contro la grandine; cioè, di giungere con mezzi tecnico-balistici a sconvolgere il regime delle alte correnti atmosferiche e ad impedire il formarsi delle nubi apportatrici del flagello.

Come si è accennato, l'onorevole Audisio, in unione ad altri colleghi, ha presentato, il 2 marzo scorso, una proposta di legge « Difesa contro la grandine », tutta basata su questo criterio. Egli fa credito, al cento per cento, alla efficacia dei razzi e chiede che lo Stato, intervenga, con mezzi indubbiamente ingenti, alla costituzione di Consorzi obbligatori con notevole concorso di spesa.

Ammiriamo la inconcussa fede dei nostri colleghi sulle possibilità della tecnica balistica, ma non possiamo condividerla. È ancora troppo viva nella nostra memoria la miseranda fine dei « cannoni anti-grandiniferi », che per i nostri agricoltori hanno rappresentato solo danni e beffe. Anche allora, tutte le zone a vigneto e a frutteto si erano trasformate in fortilizi in cui miriadi di batterie e cannoni attendevano al varco le nubi traditrici. Ai primi anni d'entusiasmo seguirono anni di rassegnazione ed i cannoni malinconicamente finirono tra i vecchi ferri.

Non vogliamo, con questo, concludere che il sistema dei razzi sia del tutto negativo. Abbiamo troppa fiducia nella tecnica e nella scienza anche solo per dubitare che, in un avvenire prossimo, esse ci potranno dare la soluzione del problema. Ma affermiamo senza esitazione che, allo stato delle cose, questa soluzione ancora non s'intravede.

Non è nelle nostre intenzioni soffermarci sul lato scientifico del problema; diciamo che, anche in questo campo, si tratta solo e sempre di ipotesi fondate certamente su dati positivi, ma non su tutti i dati, cosicché una nuova scoperta verrebbe ad annullarle.

Certo è che discordi sono i dati ufficiali e che, fra i competenti in materia, gli scettici prevalgono e le prove ufficiali eseguite dai competenti Ministeri a mezzo di tecnici e di scienziati hanno dato responsi molto, molto cauti, quando non decisamente negativi, e tali, ad ogni modo, anche i più favorevoli, da non consigliare una generale applicazione, imposta per legge. E, in ciò, non dimentichiamo l'affermazione di Benedetto Croce secondo la quale la scienza meteorologica è la più ipotetica delle scienze.

Consideriamo, infine, la pericolosità del razzo. Si tratta di maneggiare proiettili ad alto potenziale esplosivo, si tratta di proiettili ad involucro poco protettivo e l'infortunio è calcolato con tanta probabilità da obbligare i Consorzi all'assicurazione, come d'altronde propone la proposta Audisio.

Ultima considerazione — ma certo di primissima importanza — è il costo della difesa-razzo, che importerebbe globalmente contributi obbligatori dei consorziati e concorso governativo. Dai diligenti dati offerti dal progetto Audisio risulta che per le 21 provincie dell'Italia settentrionale elencate, il costo per ettaro varia da un massimo di lire 4.480 ad un minimo di lire 80, con una media generale di lire 1.400 per ettaro. Si tenga, ora, presente che, a questa difesa si chiede un notevole concorso dello Stato e ne discende, per logica e morale conseguenza, che i Consorzi si dovranno estendere a tutte le coltivazioni soggette in ogni regione ai danni della grandine. Indubbiamente, sarebbe cattiva politica quella che, favorendo coi denari dello Stato le cose più progredite, trascuri le più arretrate, che più hanno bisogno d'aiuto.

Ora, la superficie soggetta ai danni della grandine si può, grosso modo, calcolare in 13 milioni di ettari di seminativi (cereali, leguminose, patate, erbaggi, coltivazioni industriali, coltivazioni floreali) e 9 milioni e mezzo di vigneti e frutteti. In complesso, 16 milioni di ettari di coltivo da difendere. D'altronde, la media di lire 1.400 è puramente induttiva in quanto, negli stessi dati prodotti dall'onorevole Audisio, troviamo costi unitari di oltre lire 4.000 a Mazze Canavese e a Pontida, mentre per altri centri sono date cifre irrisorie quali le 80 di Rovereto, le 252 di Chieri e le

350 di Cannelli, dal che abbiamo il diritto di dedurre che la spesa definitiva, quando il servizio-razzo fosse organizzato in modo perfetto, salirà, ad essere modesti nella previsione, ad almeno lire 3.000 per ettaro e, poiché sono da difendere 16 milioni di cultura, bisognerebbe prevedere una spesa minima di 48 miliardi. Francamente ci pare che la speranza non valga il costo e che la terapia proposta sia male maggiore che non il male stesso.

* * *

Vogliamo ragionare a base di fatti e di cifre. Dai dati forniti dall'Ufficio centrale di meteorologia e di ecologia agraria rileviamo:

Danni arrecati dalla grandine.

Anni	Valori in milioni di lire
—	—
1949	46.578
1950	43.553
1951	64.750
1952	66.596
Media 1935-1952	44.147

Questa tabella è eloquentissima. Essa ci dice che se la grandine è estrosa nelle sue precipitazioni, tuttavia, nella sua intensità ed estensione, risponde a sue leggi per noi, purtroppo, ancora ignote; perciò è quasi impossibile fissare con una certa approssimazione l'entità annuale del danno. Questo danno corrisponde ad una cifra quasi costante, nelle annate normali, press'a poco identica al costo della proposta difesa a razzi. Auguriamoci, onorevoli colleghi, che la scienza fisica, meteorologica ed astronomica riesca a svelare il mistero, auguriamoci che la tecnica balistica riesca a darci un mezzo sicuro per dissolvere il nembo; ma allora non sarà più il contadino a maneggiare esplosivi ed armi pericolose, sarà lo Stato che, a difesa del raccolto agricolo, si servirà dei suoi cannoni e dei suoi artiglieri in un mondo di liberi uomini chiamati a difendere non più confini assicurati, ma il prodotto della terra dal flagello della tempesta.

II. — CRITERI INFORMATIVI
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Il progetto di legge Audisio non risolve, dunque, il grave problema della difesa dai danni della grandine. Il nostro si ispira a

concetti molto più pratici e positivi. Come abbiamo detto, esso vuole essere la estensione a tutto l'ambito nazionale della geniale iniziativa del compianto Montemartini: ma, in modo speciale, si ispira al pensiero ed alla costante opera di Luigi Luzzatti, di cui non sappiamo se più ammirare le doti di cuore o le doti di mente. Ci riferiamo al concetto altamente socialitario della mutualità e non chiediamo allo Stato neppure un centesimo del pubblico denaro perché, a nostro avviso, devono gli stessi interessati provvedere, con i propri mezzi, alla difesa del proprio lavoro.

Con riferimento al 1952, il valore commerciale della produzione soggetta ai danni della grandine è il seguente:

Cereali	Milioni 826.300
Leguminose	» 47.200
Patate ed ortaggi	» 243.300
Coltivazioni industriali	» 81.900
Coltivazioni floreali	» 20.600
Coltivazioni legnose	» 408.600
	1.627.900

in totale lire 1 miliardo e 627 milioni, in rapporto ai quali i danni arrecati dalla grandine in una media di 44 milioni rappresentano meno del 3 per cento del prodotto difeso.

Proponiamo, quindi, che per legge venga istituita una sovraimposta valutata nella media di lire 4.000 per ettaro di terreno coltivato.

Ma a questo proposito intendiamo essere ben precisi. A nostro criterio questa aliquota deve essere non fissa, ma elastica ed in rapporto a diversi elementi.

Prima di tutto si deve tener conto della durata del tempo in cui il prodotto è esposto al rischio. (Le allegate tabelle A e B forniscono, in merito, i dati ed elementi necessari per un giudizio al riguardo su scala generale). Inoltre si deve tener conto dei valori dei prodotti agricoli nella economia nazionale valutati per il 1953 con le seguenti cifre:

	Valore in milioni di lire
Cereali	826.300
Leguminose da granella	47.100
Patate ed ortaggi	243.100
Coltivazioni industriali	81.900
Coltivazioni floreali	20.600
Coltivazioni legnose	409.000
	1.628.000

Stabilito dunque che l'area soggetta ai pericoli della grandine, nei limiti della vite è di 16 milioni di ettari e che la media dei danni si aggira sui 45 milioni (e noi, per prudenza, vogliamo arrotondare a 50), se ne deduce che l'ammontare medio per ettaro della sovraimposta non supererà le 3.000 lire. Sulla base dei dati suesposti, tenendo conto in linea di massima ascendente e discendente della durata di esposizioni del prodotto; del suo valore commerciale, delle diverse intensità grandinifere nelle diverse regioni, non sarà difficile calcolare l'importo della sovraimposta da applicarsi alle singole coltivazioni ed alle singole zone agricole.

III. — MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SOVRAIMPOSTA

Non si pensi che sia nei nostri propositi la istituzione di un nuovo grande Ente statale o parastatale per le assicurazioni contro i danni della grandine. Siamo consci che tra direzioni centrali, regionali, provinciali ed uffici periferici, esso assorbirebbe una parte notevolissima delle entrate e rappresenterebbe nel modo più preciso una tempesta a ciel sereno.

Come si è detto, la nostra proposta si ispira al principio mutualistico e noi intendiamo, con la presente legge, di affidarne l'applicazione agli stessi interessati, a mezzo degli enti locali, comuni, provincie, regioni.

La nostra Costituzione afferma di concedere a questi Enti la più ampia autonomia per dar loro modo di andare incontro alle richieste dei loro rappresentanti, sia nel campo dei bisogni civili (viabilità, comunicazioni, igiene, istruzione) e sia in quello, ben più delicato e difficile, del lavoro e della tutela dei frutti del lavoro. Questo nostro progetto vuole essere l'inizio concreto della realizzazione di questo solenne impegno della Carta costituzionale.

Specificheremo nei singoli articoli le modalità delle sue applicazioni, ma qui crediamo conveniente illustrarne le linee generali.

In ogni comune sarà eletta una Commissione che definiremmo « Censuaria » composta di sei membri, quattro designati dagli interessati e due dal Consiglio provinciale, presieduta dal presidente della Deputazione provinciale e da un suo delegato.

La Commissione censuaria provinciale del capoluogo di regione, integrata da un rappresentante di ciascuna Commissione provinciale, fungerà da « Commissione censuaria regionale ».

Dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà nominata la « Commissione centrale » formata da competenti in statistica ed agraria.

Le Commissioni censuarie comunali formuleranno entro il mese di gennaio di ogni anno, ed in base alle denunce individuali dei coltivatori, la mappa del proprio comprensorio con la specificazione delle diverse culture e la estensione di ciascuna di esse; e la trasmetteranno alla Commissione provinciale la quale, con l'assistenza dell'Ispettorato agrario, la controllerà e ne darà il benestare entro il mese di febbraio alle Commissioni censuarie locali, che fisseranno in base al dato nazionale l'ammontare della sovraimposta per ciascun proprietario e, a mezzo della Prefettura, trasmetteranno l'elenco alle rispettive agenzie delle imposte per la riscossione.

La Commissione provinciale, a sua volta, trasmetterà tutti i dati regionali alla Commissione centrale.

Alla Commissione centrale il nostro progetto riserva una funzione tecnica, delicatissima, e di altissima importanza. Essa, entro il mese di febbraio, deve stabilire con la massima esattezza nel campo della probabilità l'importo della sovraimposta ai fini della mutua nazionale per ciascuna regione e per le singole coltivazioni, in modo che l'importo totale raggiunga la cifra di 50 miliardi fissati dalla statistica.

È deferito all'autorità del Ministro della agricoltura il convalidare, dopo scrupoloso controllo, l'operato della Commissione e trasmetterne le conclusioni alle Commissioni provinciali che, a loro volta, cureranno di trasmetterle alle Commissioni comunali per la compilazione dei ruoli.

I ruoli, riveduti dalla Commissione provinciale con l'assistenza dell'Ispettorato agrario, saranno resi esecutivi dall'Autorità prefettizia.

Il gettito complessivo di questa sovraimposta dev'essere accantonato, per il 50 per cento presso la Cassa depositi e prestiti in ciascuna Regione e, per il restante 50 per cento in apposito conto a disposizione della Commissione centrale presso il Ministero di agricoltura, per la integrazione dei danni subiti nelle diverse provincie.

Ma, poiché noi non chiediamo un centesimo alla Cassa dello Stato, così vorremmo che neppure un centesimo fosse distratto dal compito di sovvenzionare i danneggiati dalla grandine; e perciò proponiamo che alcuna indennità sia dovuta ai membri delle Commis-

sioni comunali, provinciali e regionali. Per i componenti la Commissione centrale, nella considerazione che sono dei tecnici e non degli interessati, pensiamo che sia opportuno lasciare al giusto criterio del Ministro di agricoltura di fissare, di anno in anno, l'importo del gettone di presenza alla seduta, da prelevarsi dal fondo centrale.

IV. — LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Noi pensiamo che la meticolosità, e quindi le lungaggini, con le quali le società private liquidano il danno — comprendiamo come esse debbano difendersi contro denunce e pretese troppo spesso esagerate — siano non ultima causa della scarsa adesione dei piccoli coltivatori.

È proprio il caso di ricordare l'adagio latino secondo il quale *bis dat qui cito dat*. Ragione per la quale noi proponiamo i mezzi di una rapidissima liquidazione.

Vogliamo, però, premettere un quesito, diremo così, di ordine psicologico: il danno va risarcito al 100 per cento? Non si dimentichi la psicologia del contadino italiano. Egli, per tradizione anche religiosa, è fatalista. Se la grandine ha colpito la vigna e l'oliveto di Caio ed ha lasciato indenne la proprietà di Tizio che pure è finitima, segno è che esiste una ragione trascendentale che non possiamo comprendere e che definiamo come il fato. Sembra a noi che, anche condividendo questo stato d'animo, non lo dobbiamo trascurare e proponiamo che il danno sia risarcito nella proporzione dell'80 per cento con le seguenti modalità:

a) subito dopo la precipitazione grandifera, il sindaco raduna la Commissione censuaria e con l'assistenza di un tecnico stabilisce l'entità del danno. Se questo risulta, per tutti e per ciascuno, inferiore al 20 per cento del valore del raccolto, non si dà corso alla pratica; ma se lo supera, si raccolgono i dati del danno di ciascun sinistrato; se ne redige un regolare verbale e lo si trasmette al presidente del Consiglio provinciale. Questi lo comunica alla Commissione censuaria provinciale che, sentito il parere dell'Ispettorato agrario, approva e ratifica i dati ricevuti e li trasmette alla Commissione regionale perchè disponga dell'emissione del mandato in ragione del 40 per cento del danno subito in ciascun comune e per ciascuno degli interessati. Il restante 40 per cento sarà disposto a fine campagna dalla Commissione centrale mezzo della Prefettura, la quale, però, ha pieno diritto di controllo sull'entità e liquidazione del danno.

Sia i comuni interessati, sia i singoli sinistrati, possono far ricorso alla Commissione centrale quando si ritengano lesi nei loro giusti interessi.

Ma, mentre la prima liquidazione del 40 per cento del sinistro dev'essere effettuata immediatamente dopo l'infortunio, il rimanente 40 per cento sarà devoluto a campagna ultimata, e nel limite dei fondi a questo scopo destinati, sempre — s'intende — con l'assistenza del Ministro dell'agricoltura al quale spetta ordinare l'emissione dei relativi mandati di pagamento intestati collettivamente al comune colpito il quale, a sua volta, provvederà alla distribuzione ai singoli interessati.

V. — CONCLUSIONE.

Onorevoli colleghi, sottoponiamo alla, vostra considerazione ed al vostro voto, che ci auguriamo favorevole, questo progetto di legge basato sulla realtà dei fatti e non su possibilità ancora *sub-judice* e non ancora del tutto suffragati da un esito positivo.

La « Cassa mutua nazionale contro i danni della grandine » rappresenta un indispensabile corollario alla riforma agraria che è in via di applicazione, in quanto vuole assicurare, ai vecchi e nuovi piccoli coltivatori, il frutto del proprio lavoro.

Chi ha visitato le zone vitivinicole dell'alessandrino, dell'astigiano, delle langhe, duramente colpite, come tutte le altre zone d'Italia, nelle quali la grandine ha imperversato, può far testimonianza del senso di dolore e di smarrimento di tutte le laboriose comunità contadine. La grandine è principalmente danno irreparabile, ma i danni della grandine, distribuiti fra tutti i coltivatori, rappresentano un modesto contributo al bene di tutti, contributo che ognuno dei coltivatori sarà

ben lieto di erogare sapendo che, nella solidarietà di tutti, salva il proprio sudore ed il proprio pane.

Concludiamo, chiarendo le ragioni che ci hanno consigliato i due ultimi articoli.

Con l'articolo 8 proponiamo che sia affidata al Ministero dell'agricoltura la nomina di una Commissione per la compilazione del regolamento per l'applicazione della legge, regolamento che deve chiaramente specificare le norme per la nomina ed il funzionamento delle singole Commissioni censuarie; le norme per l'accertamento e la liquidazione dei danni; le norme per l'erogazione delle somme dovute ai singoli. Tale Commissione deve esaurire il suo compito entro l'anno di approvazione della legge, in modo che la Cassa possa funzionare per la successiva campagna agricola.

Con l'articolo 9 prospettiamo l'ipotesi — che per noi è certezza — di avanzi di gestione. Non è dubbio che sarà opportuno costituire un fondo di riserva nella deprecata, ma non impossibile eventualità, di annate di precipitazione eccezionale.

Raggiunta una cifra ragionevole — che noi fisseremo in 20 miliardi — pensiamo che sia giusto destinare il più a favore dei contadini sotto forma di contributi per costruzione di loro cooperative per la meccanizzazione, per l'acquisto di concimi e sementi elette, per la trasformazione e vendita collettiva dei prodotti, per la costituzione di cantine e latrerie sociali.

Con la presente proposta di legge riteniamo dare un contributo alla tranquillità economica di tutti i contadini; alla produttività delle nostre campagne, al miglioramento delle condizioni di vita di ciascun coltivatore diretto. In questo intendimento sociale raccomandiamo l'approvazione della presente proposta di legge agli onorevoli colleghi.

TABELLA A.

SUPERFICIE INTERESSATA DALLE COLTIVAZIONI

COLTIVAZIONI	Superficie ettari	Durata della esposizione ai danni della grandine	
		mesi	numero dei giorni
Frumento	4.682.200	aprile-agosto	150
Segala	94.300	aprile-agosto	150
Orzo	253.400	aprile-agosto	150
Avena	464.300	aprile-agosto	150
Riso	174.100	15 luglio-15 ottobre	90
Granoturco	1.272.200	giugno-settembre	120
Fava da seme	554.900	aprile-luglio	120
Fagiolo	449.000	aprile-ottobre	210
Cece	102.100	aprile-agosto	150
Lenticchia	26.000	aprile-agosto	150
Pisello	19.600	aprile-luglio	120
Tabacco	53.000	aprile-ottobre	210
Barbabietola da zucchero	222.500	aprile-settembre	180
Canapa	56.400	aprile-settembre	180
Lino	19.000	aprile-settembre	180
Cotone	47.000	aprile-ottobre	210
Patata comune	363.900	aprile-luglio	120
Asparago	2.900	aprile-giugno	90
Carciofo	20.700	aprile-giugno	90
Cipolla ed aglio	20.300	maggio-giugno	60
Pisello (per prodotto fresco)	33.600	aprile-luglio	120
Fava (per prodotto fresco)	23.500	aprile-maggio	60
Fagiolo (per prodotto fresco)	39.400	aprile-settembre	180
Pomodoro	81.400	aprile-ottobre	210
Popone e cocomero	25.000	aprile-settembre	180
Fiori (coltura specializzata)	4.500	aprile-ottobre	210
Vite (coltura specializzata)	1.034.400	aprile-ottobre	210
Vite (coltura promiscua)	2.897.000	aprile-ottobre	210

COLTIVAZIONI	Superficie ettari	Durata della esposizione ai danni della grandine	
		mesi	numero dei giorni
Olivo (coltura specializzata)	862.400	aprile-ottobre	210
Olivo (coltura promiscua)	1.453.300	aprile-ottobre	210
Arancio (coltura specializzata)	38.600	aprile-ottobre	210
Arancio (coltura promiscua)	33.400	aprile-ottobre	210
Mandarino (coltura specializzata)	5.300	aprile-ottobre	210
Mandarino (coltura promiscua)	32.500	aprile-ottobre	210
Limone (coltura specializzata)	24.100	aprile-ottobre	210
Limone (coltura promiscua)	32.600	aprile-ottobre	210
Altri agrumi (coltura specializzata)	3.600	aprile-ottobre	210
Altri agrumi (coltura promiscua)	1.000	aprile-ottobre	210
Melo (coltura specializzata)	39.000	aprile-ottobre	210
Melo (coltura promiscua)	1.518.000	aprile-ottobre	210
Pero (coltura specializzata)	13.000	aprile-ottobre	210
Pero (coltura promiscua)	1.742.800	aprile-ottobre	210
Pesco (coltura specializzata)	33.900	aprile-ottobre	210
Pesco (coltura promiscua)	1.062.500	aprile-ottobre	210
Albicocca (coltura specializzata)	2.600	aprile-ottobre	210
Albicocca (coltura promiscua)	302.600	aprile-ottobre	210
Susine (coltura specializzata)	2.200	aprile-ottobre	210
Susine (coltura promiscua)	882.400	aprile-ottobre	210
Mandorlo (coltura specializzata)	156.300	aprile-ottobre	210
Mandorlo (coltura promiscua)	817.600	aprile-ottobre	210
Noce (coltura specializzata)	1.400	aprile-settembre	180
Noce (coltura promiscua)	680.700	aprile-settembre	180
Nocciuolo (coltura specializzata)	30.900	aprile-ottobre	210
Nocciuolo (coltura promiscua)	103.700	aprile-ottobre	210
Fico (coltura specializzata)	42.800	maggio-ottobre	180
Fico (coltura promiscua)	1.345.100	maggio-ottobre	180

TABELLA B

NOTIZIE CIRCA I DANNI GRANDINE SUI PRODOTTI AGRICOLI

I. — PERIODI DI ESPOSIZIONE
DEI VARI PRODOTTI AGRICOLI
AL DANNO GRANDINE

Fumento, Segala, Avena, Orzo. — Dai primi di aprile fino a raccolta del prodotto che ha luogo nelle zone di pianura e bassa collina normalmente entro il mese di giugno; in alta collina e bassa montagna a tutto il mese di luglio.

Si fa presente che nel primo periodo, e cioè nella prima metà del mese di aprile, gli eventuali danni di grandine sono pressoché nulli essendo il prodotto allo stato erbaceo.

Risone. — Dalla germinazione della semente, che ha luogo tra il 10 e il 30 aprile, fino alla raccolta del prodotto che, per le varietà tardive e per i trapianti su stoppia o sovescio di erbaio, si protrae anche fino alla prima metà del mese di novembre.

Si fa presente che durante il primo mese di vegetazione in cui la risaia è sommersa, tranne brevi asciutte per favorire l'inradicamento dei germogli, essendo la pianta del riso limitata alle prime due o tre foglie, i danni di grandine sono assai limitati o nulli.

Granturco. — Il periodo varia con le varietà: per le primaverili, dura 5 o 6 mesi dai primi di maggio fino alla raccolta che ha luogo all'inizio dell'autunno; per le estive da giugno a settembre; i quarantini e cinquantini da fine giugno e luglio e maturano in meno di tre mesi. Il periodo di maggior pericolo è quello relativo alla fioritura del prodotto che dura 8-10 giorni, mentre dopo quaranta giorni dalla fioritura i danni di grandine sono del tutto trascurabili.

Canapa. — Dalla seconda metà del mese di aprile alla raccolta che ha normalmente luogo nella prima quindicina d'agosto.

Uva. — Dalla prima metà di aprile, in cui la vite emette le prime gemme alla raccolta del prodotto, che ha luogo per le varietà da vino a fine settembre-primi ottobre. Solo in determinate zone e per quantitativi limitati il prodotto rimane esposto fino alla metà del mese di novembre. Le uve da tavola maturano, invece, a seconda delle varietà, da luglio a ottobre.

Si fa presente che nel periodo intercorrente dall'emissione delle gemme alla sfioritura, e quindi formazione degli acini, la pianta può subire forti danni anche solo per causa del gelo (brinate primaverili).

Tabacco. — Dalla messa a dimora delle piantine (per i tabacchi levantini o similari: primi di maggio; per le altre varietà: primi di giugno) alla raccolta delle foglie mature (dai primi di agosto a tutto il settembre a seconda delle zone e delle varietà).

Olive. — A partire dai primi di maggio, in cui si ha la comparsa dei fiori, fino alla raccolta dei frutti che si protrae a tutto il mese di gennaio.

Frutta. — Dalla fioritura che, a seconda delle qualità ha luogo dai primi di aprile ai primi di maggio, fino al raccolto del prodotto che ha inizio con le ciliege a maggio-giugno e si protrae per le mele e le pere delle varietà invernali a tutto ottobre.

Altri prodotti. — Gli altri prodotti, come lino, cotone, leguminose da granella e da consumo fresco, ortaggi, ecc., hanno minore interesse sia perché la loro produzione è limitata, sia perché nel caso degli ortaggi la loro esposizione è generalmente limitata e se danneggiati vengono immediatamente sostituiti con altri prodotti. Alcuni prodotti sono poi meno esposti, come, ad esempio, le bietole da zucchero che con uno sfogliamento del 100 per cento dovuto alla grandine, a seconda dell'epoca, accusano danni al fittone, sia come perdita di peso che come contenuto zuccherino non superiori al 30-40 per cento.

II. — RICETTIVITÀ DEI PRODOTTI
AI DANNI GRANDINE

Il più sensibile dei prodotti attualmente assicurati (sono esclusi i fiori, coltivati in zone solitamente indenni), è il tabacco, che nella varietà da sigari, subisce danni totali anche per lievi grandinate. Meno sensibili i tabacchi levantini da trancia.

Anche la canapa subisce danni assai elevati, sia per perdita di peso dovuta al

mancato sviluppo delle piante, che per il deprezzamento della fibra residua che è notevolissima.

L'uva è pure prodotto assai sensibile ai danni della grandine, sia per la fragilità dei peduncoli e degli acini che per la mancata maturazione del prodotto residuo. Inoltre la percossa della grandine sui tralci danneggia pure il raccolto, negli anni successivi (l'attuale garanzia assicurativa non garantisce, però, il danno).

La frutta nelle sue diverse qualità e varietà accusa in modo sensibilissimo la percossa della grandine che può, sia asportare i frutti nei primi stadi di formazione e di accrescimento, sia provocare sull'epicarpo la formazione di callosità e suberosità che impediscono l'accrescimento della parte offesa, provocando deformazioni che causano un minore sviluppo del frutto e lo deprezzano fortemente, in specie per i soggetti destinati all'esportazione. Quando la frutta è matura le percosse incidono l'epicarpo favorendo la

formazione di marciume e, pertanto, la perdita totale del prodotto.

Il frumento, la segala, l'orzo, l'avena ed il risone, viceversa, presentano buone possibilità di recupero, eccetto, beninteso, nei casi di fitte, violente grandinate che provochino la totale distruzione del prodotto. Lo stadio pericoloso è quello della botticella, in cui la grandine provoca la formazione di atrofie e uncinature, o quello prossimo a maturazione, in cui le percosse anche di piccoli chicchi di grandine sgranano le spighe con danni assai elevati.

La coltura più resistente alla grandine è il granoturco, prodotto assai robusto che è però vulnerabilissimo nel periodo della fioritura (8-10 giorni in tutto). Una grandinata anche leggera in quel periodo provoca l'aborto dei fiori con fallanze assai diffuse.

In generale sono più ricettivi i prodotti soggetti a perdita di qualità, e meno quelli in cui la perdita si riduce quasi esclusivamente alla quantità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una « Cassa mutua nazionale contro i danni della grandine », avente personalità giuridica e sede in Roma, allo scopo di organizzare, con criterio mutualistico, nell'interesse dei produttori, la difesa contro i danni recati dalla grandine alle colture agricole, e predisporre i mezzi per assicurare il risarcimento nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

La Cassa ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e le foreste.

Alla Cassa è preposta una Commissione centrale composta di quattro tecnici, competenti in materia statistica ed agraria, e di tre coltivatori interessati, tratti dai membri delle Commissioni comunali e provinciali di cui al successivo articolo 3.

I componenti della Commissione centrale sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, che designa fra i medesimi il Presidente.

ART. 3.

La Cassa attinge le sue disponibilità finanziarie ad una sovraimposta da applicarsi in misura non superiore a lire 4.000 per ettaro, sui terreni coltivati, nelle zone soggette ai danni della grandine, tenendo conto della intensità grandinifera delle diverse regioni, del valore commerciale dei prodotti e della durata dell'esposizione dei medesimi ai rischi della grandine.

ART. 4.

In ogni comune compreso in zona grandinifera è istituita una Commissione comunale, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta di sei membri, quattro designati dagli interessati e due dal Consiglio comunale.

In ogni provincia, nella cui circoscrizione rientrano comuni compresi in zone grandinifere, è istituita una Commissione provinciale presieduta dal presidente della Giunta provinciale, o da un delegato, e composta di sei membri, quattro nominati dai sindacati agricoli interessati e due dal Consiglio provinciale.

La Commissione della provincia capoluogo della regione funziona, altresì, da Commissione regionale.

Le funzioni delle Commissioni comunali, provinciali e regionali sono gratuite.

Per la partecipazione dei tecnici alla Commissione centrale di cui all'articolo 2 può essere assegnato un gettone di presenza alle sedute, in misura da determinarsi annualmente dal Ministero per l'agricoltura e le foreste.

ART. 5.

La Commissione comunale stabilisce, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la delimitazione territoriale del proprio comprensorio, con la specificazione delle diverse colture e della estensione di ciascuna di esse; e trasmette la relativa documentazione alla Commissione provinciale competente.

La Commissione provinciale, con l'assistenza tecnica dell'Ispettorato agrario, controlla i dati e le proposte trasmessi dalle Commissioni comunali della provincia, e ne dà conferma, con le eventuali variazioni, entro il mese di febbraio, alle rispettive Commissioni comunali.

I dati delle singole provincie vengono riepilogati dalla Commissione regionale, che li trasmette alla Commissione centrale.

Del pari, entro il mese di febbraio, la Commissione centrale coordina gli elementi pervenuti e, valutando i dati tecnici nei riguardi delle probabilità, stabilisce la misura della sovraimposta per le singole regioni e colture, in modo da raggiungere per l'annata il gettito totale della sovraimposta di 50 miliardi di lire.

Le proposte della Commissione centrale, dopo il controllo e l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, vengono trasmesse alle Commissioni provinciali, che le ripartiscono ulteriormente alle Commissioni comunali, per la formazione dei ruoli dei contribuenti. Tali ruoli sono soggetti a revisione ed eventuale rettifica, della Commissione provinciale, di concerto con l'Ispettorato agrario; vengono resi esecutivi con visto del Prefetto e trasmessi alle competenti agenzie delle imposte per la riscossione.

ART. 6.

I danni derivanti dalla grandine, ove superino il 20 per cento del valore del prodotto, vengono risarciti a cura della Cassa nella misura dell'80 per cento con le modalità seguenti.

Appena avvenuta una precipitazione grandinifera, il sindaco del Comune colpito convoca la Commissione comunale e stabilisce, con l'assistenza di un tecnico, l'entità del danno. Se questo risulta superiore al 20 per cento del valore del raccolto, se ne determina l'entità per ciascun sinistrato, redigendo regolare verbale da trasmettere al presidente della Giunta provinciale che, sentito il parere dell'Ispettorato agrario, ne approva i dati e li trasmette alla Commissione regionale.

La Commissione regionale, in base alla documentazione pervenutale, dispone l'emissione del mandato per il pagamento del 40 per cento del danno, ripartitamente per ciascun danneggiato in ciascun Comune.

Il residuo 40 per cento del danno viene liquidato dalla Commissione centrale per tramite delle Prefetture che esplicano gli opportuni controlli, al termine dell'annata agraria.

In tutte le fasi della liquidazione è ammesso ricorso alla Commissione centrale, sia da parte dei Comuni che dei singoli interessati. I termini e i limiti saranno fissati nel regolamento di cui all'articolo 8.

ART. 7.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno accantonati per costituire un « Fondo di riserva » dal quale potranno attingersi integrazioni per i risarcimenti di danni in annate particolarmente sfavorevoli, in cui i proventi della sovraimposta annuale risultassero insufficienti.

Quando il fondo di riserva avrà raggiunto la somma di 20 miliardi di lire, le ulteriori disponibilità potranno essere destinate al finanziamento di iniziative a favore degli agricoltori, sotto forma di contributi per la costituzione di cooperative per la meccanizzazione, l'acquisto di concimi e sementi elette, la trasformazione e vendita collettiva dei prodotti, la costruzione o l'ampliamento di impianti, cantine, latterie sociali e simili.

ART. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà emanato il regolamento per l'applicazione della presente legge.

Il regolamento sarà elaborato da una Commissione, nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, con la partecipazione di un deputato e di un senatore, com-

ponenti le Commissioni permanenti dell'agricoltura di ciascuna Camera. Esso dovrà essere pubblicato entro il 31 dicembre 1955, per modo che la Cassa possa funzionare a partire dall'annata agraria 1955-56.

ART. 9.

Con l'entrata in vigore della presente legge resta abrogata la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine.

Cessano conseguentemente di aver vigore i decreti, emanati in base alla medesima, e con i quali la legge è stata resa applicabile nel territorio di determinate provincie.